

# DEMANIO UN SETTORE ANCORA SCOPERTO

Nella passata legislatura sono state presentate oltre 6600 Proposte di Legge ma solo il 10% si sono trasformate in Legge.

Queste semplici cifre rendono evidenti le molteplici difficoltà che la Proposta di Legge Fausti ha dovuto superare per trasformarsi in Legge 336/91.

Consapevoli delle difficoltà che esistono tra l'enunciazione di un diritto e la promulgazione di una legge che lo sancisca abbiamo proseguito ad operare affinché anche per il Demanio venga emanata una legge che depenalizzi il divieto di sosta e/o di accesso. L'ultima iniziativa è avvenuta in dicembre quando abbiamo inviato una circolare informativa (qui riprodotta) a tutti gli uffici competenti per il demanio marittimo. Un'azione che proseguiamo interessando il nuovo Ministro della Marina Mercantile.

*Paolo Nolano*

Il 12 ottobre 1492 è per noi italiani una data storica che ha segnato e condizionato la successiva evoluzione del Mondo intero.

Il 14 ottobre 1991, per noi camperisti, è l'equivalente della scoperta delle Americhe: il mondo politico ed economico ha «scoperto» il camper. Non che non lo conoscesse già, ma approvando e trasformando in Legge dello Stato la P.d.L. Fausti ha sancito ufficialmente la nostra «pari opportunità».

L'altro argomento da non sottovalutare però è il Demanio dello Stato.

Chi non si è trovato, cercando un posticino per sostare in riva al mare o al lago o sulle sponde di un fiume, a dover fare i conti con i famigerati cartelli di divieto

di campeggio in quanto questo territorio è soggetto a regole e disposizioni particolari e per noi camperisti è da considerare «off-limits». Purtroppo, nonostante siamo alle soglie del 2000 e siano venute meno le barriere dei confini di Stato si deve assistere al

fatto che Leggi dello Stato, valide dunque per tutto il territorio nazionale, devono essere messe da parte in zone importanti del territorio nazionale che per incomprensibili ritardi ed inefficienze è da considerarsi extranazionale. Questo perché la regolamentazione del territorio demaniale è sostanzialmente sottoposta a severe disposizioni di carattere militare, retaggio di tempi senz'altro superati ma che di fatto rendono impraticabile una buona parte del territorio della nostra Repubblica. Da tempo il Coordinamento Camperisti si sta adoperando per cercare di modificare gli ordinamenti e

## COORDINAMENTO CAMPERISTI

Via S. Niccolò, 21 - 50125 FIRENZE  
Telefono (055) 2346925 - Fax e Segreteria 2346925



AI COMANDANTI CAPITANERIE DI PORTO  
AI DIRIGENTI UFF. CIRC. MARITTIMO  
AI DIRIGENTI LOCOMARE  
AI DIRIGENTI DELEMARE \* LORO SEDI

OGGETTO: Nota informativa sulla Legge 336 del 14.10.1991.  
RIFERIMENTO: Regolamentazione sosta autocaravan (camper).

Pur alle porte del fatidico 1993, l'interesse per il turismo da parte delle Istituzioni nazionali e comunitarie è di fatto recente. Con il primo Consiglio dei Ministri del Turismo, tenutosi nel dicembre 1988 a Bruxelles, si è conclusa la fase di avvio di una strategia comunitaria per questo nuovo turismo; ciononostante questa Associazione ha dovuto constatare che ancor'oggi in Italia vengono attivate da Sindaci e Comandanti di Porto discriminazioni contro le famiglie che praticano il turismo con autocaravan.

Finalmente, primi in Europa, emanando la Legge in oggetto, il nostro Parlamento è intervenuto contro tali assurde discriminazioni: è stato disciplinato il turismo con autocaravan e poste le premesse per la tutela ecologica del territorio. La Legge emanata richiama la Legge N° 38/1982 nella quale l'autocaravan veniva inclusa nella categoria degli autoveicoli previsti dal DPR 393/1959 ove veniva definita "autoveicolo speciale attrezzato permanentemente per il trasporto e l'alloggio di persone"; tale definizione chiarisce che l'autocaravan è un'autoveicolo mentre la caravan (roulotte) rientra nella categoria dei rimorchi. E' da ricordare che anche la Circolare N° 983/85 - Ministero Lavori Pubblici aveva chiarito che le limitazioni alle autocaravan, consentite ex-lege solo in presenza di motivi di sicurezza pubblica/esigenze di carattere militare/di pubblico interesse, potevano essere attivate ma NON in termini discriminatori rispetto agli altri autoveicoli aventi le stesse caratteristiche di peso e/o ingombro.

Pur consci del carattere essenziale della demanialità è pur vero che la sosta di un'autocaravan (camper) senza occupazione di spazio esterno al veicolo non impedisce ad altri di fruire del bene pubblico. Una considerazione ed una legislazione tale da far ritenere che la sosta dell'autocaravan sul pubblico demanio, parimenti, non possa più essere considerata violazione dell'art. 1161 del Codice della Navigazione.

Per quanto sopra, stante la palese differenza fra l'autocaravan (veicolo dotato di servizi e dispositivi raccolta acque reflue) ed altri mezzi con i quali vengono praticate forme di campeggio o bivacco all'aria aperta (mezzi che necessitano di strutture ricettive), confidiamo che il punto 2, art. 2, della Legge in oggetto venga recepito nelle ordinanze emanate dalle SS.LL.

La nostra Associazione, unica a livello nazionale ed europeo per il numero di equipaggi associati o informati, è a vostra disposizione per consulenze gratuite qualora le SS.LL. desiderassero recepire ancor più la Legge N° 336/91 ed allestire un pozzetto autopulente quale Presidio Ecologico per il loro territorio.

I più sinceri Auguri di Buone Feste e Felice Anno Nuovo.

Paolo Nolano  
Il Presidente

Firenze, 18.12.1991

In allegato: Depliant Seiemac contenente la Legge 336/91.